

# *postaprotezione salute*

## Contratto di assicurazione malattia

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

# *postaprotezione salute*

Per ogni ulteriore informazione potete contattare il Numero Verde  
**800.13.18.11**

# Indice

<b>Nota Informativa comprensiva del Glossario</b> .....	PAG.	<b>1/5</b>
<b>A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE</b> .....	PAG.	<b>1/5</b>
<b>B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO</b> .....	PAG.	<b>1/5</b>
<b>C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI</b> .....	PAG.	<b>3/5</b>
<b>Glossario</b> .....	PAG.	<b>5/5</b>
<b>Condizioni di Assicurazione</b> .....	PAG.	<b>1/8</b>
Premessa .....	PAG.	<b>1/8</b>
<b>Art.1 - Informazioni generali</b> .....	PAG.	<b>1/8</b>
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .....	PAG.	<b>1/8</b>
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio .....	PAG.	<b>1/8</b>
Art. 1.3 - Premi annui .....	PAG.	<b>2/8</b>
Art. 1.4 - Durata e proroga dell'assicurazione .....	PAG.	<b>2/8</b>
Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro .....	PAG.	<b>2/8</b>
Art. 1.6 - Foro competente .....	PAG.	<b>2/8</b>
Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione .....	PAG.	<b>2/8</b>
Art. 1.8 - Aggravamento del rischio .....	PAG.	<b>2/8</b>
Art. 1.9 - Oneri fiscali .....	PAG.	<b>2/8</b>
Art. 1.10 - Estensione territoriale .....	PAG.	<b>2/8</b>
Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio .....	PAG.	<b>2/8</b>
Art. 1.12 - Prescrizione .....	PAG.	<b>2/8</b>
Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa .....	PAG.	<b>2/8</b>
Art. 1.14 - Reclami .....	PAG.	<b>2/8</b>
<b>Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione</b> .....	PAG.	<b>4/8</b>
Art. 2.1 - Rischio assicurato .....	PAG.	<b>4/8</b>
Art. 2.2 - Carenza .....	PAG.	<b>4/8</b>
Art. 2.3 - Persone assicurate .....	PAG.	<b>4/8</b>
Art. 2.4 - Limiti di età assicurativa .....	PAG.	<b>4/8</b>
Art. 2.5 - Persone non assicurabili .....	PAG.	<b>4/8</b>
Art. 2.6 - Garanzie prestate e somme assicurate .....	PAG.	<b>5/8</b>
Art. 2.7 - Variazione del Piano di copertura .....	PAG.	<b>5/8</b>
Art. 2.8 - Indennità giornaliera per ricovero .....	PAG.	<b>5/8</b>
Art. 2.9 - Indennità giornaliera Day hospital .....	PAG.	<b>6/8</b>
Art. 2.10 - Indennità forfettaria per spese di cartella clinica .....	PAG.	<b>6/8</b>
Art. 2.11 - Indennità di convalescenza .....	PAG.	<b>6/8</b>
Art. 2.12 - Maggiorazione dell'indennità per ricovero .....	PAG.	<b>6/8</b>
Art. 2.13 - Esclusioni .....	PAG.	<b>6/8</b>

Art. 2.14 - Esonero denuncia altre assicurazioni .....	PAG.	<b>7/8</b>
<b>Norme relative ai sinistri</b> .....	PAG.	<b>8/8</b>
<b>Art. 3 - Obblighi in caso di sinistro</b> .....	PAG.	<b>8/8</b>
Art. 3.1 - Data del sinistro .....	PAG.	<b>8/8</b>
Art. 3.2 - Denuncia del sinistro e obblighi relativi.....	PAG.	<b>8/8</b>
Art. 3.3 - Liquidazione dell'indennizzo .....	PAG.	<b>8/8</b>
Art. 3.4 - Anticipo dell'indennizzo.....	PAG.	<b>8/8</b>
Art. 3.5 - Collegio medico .....	PAG.	<b>8/8</b>

## **Moduli ed Informative Accessorie**

**Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro**

**Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri**

**Modulo di Denuncia Sinistro**

**Informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196**

**Modulo Reclami**

Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le avvertenze, sono evidenziate con una specifica retinatura azzurra.

# Nota Informativa comprensiva del Glossario

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

Poste Assicura S.p.A, società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010 e ha sede legale e direzione generale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - CAP 00144 Roma, Italia (telefono: 06.54.924.1 - fax: 06.54.924.203).

Sito internet: [www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it), posta elettronica: [infoclienti@poste-assicura.it](mailto:infoclienti@poste-assicura.it).

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Poste Assicura S.p.A. ha dato inizio all'attività assicurativa il 1 Aprile 2010 con un capitale sociale pari a Euro 5 milioni come richiesto dalla normativa vigente. Tale patrimonio è sufficiente a coprire i requisiti minimi di legge richiesti quale indice di solvibilità.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto ha durata quinquennale e successivamente si rinnova tacitamente di anno in anno, fermo restando quanto previsto in relazione all'età dell'Assicurato (Art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione).

**Avvertenza:** L'Assicurato ha la facoltà di disdire annualmente la garanzia con preavviso di 30 giorni da ogni scadenza annuale, tramite lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviare a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Portafoglio**  
**Piazzale Konrad Adenauer 3**  
**00144 - Roma**

La disdetta comporta la cessazione delle garanzie alla prima scadenza annuale successiva.

In assenza di disdetta, il contratto si rinnova tacitamente e l'assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente, come specificato dall'Art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione.

## 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La copertura assicurativa prevede il pagamento di un'indennità giornaliera in caso di ricovero o day hospital conseguente a malattia, infortunio o parto. Sono altresì previste un'indennità per spese di cartella clinica, un'indennità di convalescenza e una maggiorazione dell'indennità per ricoveri di durata superiore a 20 pernottamenti consecutivi. Ogni polizza copre fino a 4 persone.

Si rinvia all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** Il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni, esclusioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute.

Si rinvia agli Artt. 1.2, da 2.1 a 2.13 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** Le coperture prevedono la presenza di franchigie e limiti di indennizzo.

Si rinvia agli Artt. 2.1, 2.4, da 2.6 a 2.12 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Per facilitare la comprensione da parte dell'Assicurato si riportano, nella pagina seguente, alcuni esempi numerici relativi al meccanismo di funzionamento di franchigie e limiti di indennizzo:

	Conseguenza del rischio assicurato	Somma assicurata		Danno subito	Danno indennizzabile	Danno liquidato
Esempio 1	Ricovero in Istituto di Cura a seguito di infortunio o malattia	€ 100,00	caso A	2 gg di degenza	0 gg di diaria	€ 0,00
			caso B	20 gg di degenza	20 gg di diaria	€ 2.015,00 <sup>(1)</sup>
Esempio 2	Day hospital (es. terapie mediche conseguenti a malattia)	€ 50,00	caso A	1 gg di day hospital	0 gg di diaria	€ 0,00
			caso B	3 gg di day hospital	3 gg di diaria	€ 150,00
Esempio 3	Indennità di convalescenza	€ 50,00	caso A	2 gg di degenza	0 gg di indennità	€ 0,00
			caso B	20 gg di degenza	20 gg di indennità	€ 1.000,00
			caso C	30 gg di degenza	20 gg di indennità*	€ 1.000,00

<sup>(1)</sup> Comprensivo dell'indennità a titolo di concorso spese per il rilascio della cartella clinica (pari a € 15,00)

\* Caso in cui il danno indennizzabile è inferiore al danno subito per raggiunto limite di indennizzo

**Avvertenza:** Sono assicurabili le persone fisiche, di età assicurativa compresa tra 3 e 60 anni all'atto della sottoscrizione. La copertura rimane efficace fino alla scadenza annuale successiva al compimento del 65esimo anno di età anagrafica. Si rinvia all'Art. 2.4 delle Condizioni di Assicurazione.

#### 4. Periodi di carenza contrattuali

**Avvertenza:** Sono presenti alcuni termini di carenza durante i quali la garanzia non è operante. Si rinvia all'Art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione.

#### 5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario Sanitario - Nullità

**Avvertenza:** eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione delle somme dovute come specificato all'Artt. 1.1, 1.3 e 2.5 delle Condizioni di Assicurazione.

**Avvertenza:** Per la sottoscrizione del presente contratto non è prevista la compilazione di Questionario Sanitario.

#### 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione

del rischio, come specificato agli Artt. 1.8 e 2.5 delle Condizioni di Assicurazione.

Ad esempio, se nel corso del contratto si manifesta nell'Assicurato uno stato di alcolismo, il Contraente deve darne comunicazione all'Impresa.

La comunicazione deve essere inviata tramite lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Portafoglio**  
**Piazzale Konrad Adenauer 3**  
**00144 - Roma**

#### 7. Premi

Il pagamento del premio può essere effettuato con cadenza annuale (tramite addebito automatico sul conto BancoPosta, addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale oppure Carta Postamat e contanti se il premio annuo non supera i 750 euro) oppure mensile (tramite addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale). Per maggiori dettagli si rinvia all'Art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Il premio è sempre determinato per una durata annuale ed è interamente dovuto dal Contraente, anche qualora sia stato convenuto il frazionamento mensile.

**Avvertenza:** L'Impresa in caso di polizza di assicurazione che garantisca una pluralità di assicurati riduce del 15% il premio previsto per ogni singolo Assicurato. Lo sconto è cumulato per cia-

scuna testa assicurata.  
L'Impresa si riserva il diritto di applicare sconti a determinate categorie tempo per tempo individuate.

#### 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Le somme assicurate ed il premio non sono soggetti ad adeguamento.

#### 9. Diritto di recesso

**Avvertenza:** Come specificato all'Art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione il Contraente ha la facoltà di recedere annualmente dalla garanzia con preavviso di 30 giorni da ogni scadenza annuale, tramite lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviare a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Portafoglio**  
**Piazzale Konrad Adenauer 3**  
**00144 - Roma**

Il recesso comporta la cessazione delle garanzie alla prima scadenza annuale successiva.  
Non sono previste ulteriori ipotesi di recesso dalla polizza per il Contraente, per l'Impresa o per entrambi.

#### 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).

Restano fermi i termini per la denuncia dei sinistri previsti dall'Art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione.

#### 11. Legge applicabile al contratto

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

#### 12. Regime fiscale

I premi sono soggetti all'imposta del 2,5%.

### C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

#### 13. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

**Avvertenza:** Per momento di insorgenza del sinistro si intende la data del ricovero o del day hospital come specificato all'Art. 3.1.

L'Impresa terrà a proprio carico le spese e gli oneri necessari per l'accertamento del danno.

L'Impresa avrà la facoltà di richiedere all'Assicurato di sottoporsi a visita medica e/o a visita medico-legale in tutti quei casi in cui vi sia da valutare l'applicabilità delle garanzie contrattuali al fine di erogare l'eventuale indennizzo.

L'Impresa avrà la facoltà di svolgere l'accertamento della malattia, anche mediante visita medico legale, entro un termine minimo di 5 giorni successivi alla denuncia di sinistro e massimo di 365 giorni dalla guarigione clinica.

**Avvertenza:** In caso di sinistro, l'Assicurato deve dare avviso scritto all'Impresa nei termini e con le modalità previste dall'Art. 3.2. A tal fine, l'Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo.

Si rinvia all'Art. 3 per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

#### 14. Assistenza diretta - Convenzioni

**Avvertenza:** Il presente contratto non prevede che le garanzie vengano erogate in forma di assistenza diretta né l'utilizzo di centri convenzionati con l'Impresa.

#### 15. Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa e riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Reclami**  
**Piazzale Konrad Adenauer, 3**  
**00144 Roma**

oppure a mezzo fax al n°: **06.54.92.44.02.**

A tal fine, l'Assicurato può utilizzare il modulo allegato nell'ultima pagina delle Condizioni di Assicurazione.

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo [reclami@poste-assicura.it](mailto:reclami@poste-assicura.it).

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma.

Si ricorda che resta in ogni caso salva la facoltà dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.

#### 16. Arbitrato

**Avvertenza:** Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, salvo diverse disposizioni di legge, anche nei casi in cui la gestione delle controversie sia demandata ad Arbitrati o organismi conciliativi, ove

previsti.

In caso di Arbitrato, il luogo di svolgimento dello stesso è la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'Assicurato.

#### **17. Informativa in corso di contratto**

L'Impresa comunica all'Assicurato qualsiasi variazione delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del Contratto.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazione normative si rinvia al sito internet dell'Impresa ([www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it)).

**Poste Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**“originale firmato”**

**Il Rappresentante legale  
Dott.ssa Maria Bianca Farina  
Amministratore Delegato  
Poste Assicura S.p.A.**

## Glossario

**Assicurato:** la persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Carenza:** periodo iniziale dalla data di decorrenza del contratto durante il quale le coperture assicurative non sono operanti e pertanto l'eventuale sinistro non è indennizzato da Poste Assicura S.p.A.

**Contraente:** la persona fisica che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio.

**Convalescenza:** periodo che intercorre tra la fine dello stato di malattia (o dopo un'operazione chirurgica) e la ripresa completa dell'organismo.

**Day hospital:** la degenza esclusivamente diurna, in Istituto di cura, documentata da cartella clinica.

**Garanzia:** singola tipologia di rischio per cui la Società presta la copertura assicurativa oggetto del presente Contratto.

**Indennizzo:** la somma dovuta da Poste Assicura S.p.A. in caso di sinistro.

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili all'Assicurato.

**Istituto di cura:** l'ospedale pubblico, la clinica o casa di cura privata regolarmente autorizzati al ricovero in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza o lungo degenza, di soggiorno e le cliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche, dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.

**Malattia:** ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, a carattere evolutivo, che necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici.

**Piano di copertura:** la combinazione di garanzie e limiti di indennizzo prescelta dal Contraente.

**Polizza:** il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

**Premio:** il corrispettivo annuo dovuto dal Contraente a Poste Assicura S.p.A.

**Ricovero:** la degenza dell'Assicurato in Istituto di cura, pubblico o privato che comporti almeno un pernottamento.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società / Impresa:** Poste Assicura S.p.A..

**Stato patologico:** l'alterazione anatomico-tissutale da cui ha origine il processo morboso, anche se in una fase non ancora clinicamente individuabile.

# Condizioni di Assicurazione

## Premessa

Il Contratto di assicurazione disciplinato dalle presenti Condizioni può essere sottoscritto esclusivamente presso gli Uffici Postali di Poste Italiane S.p.A.

## Art. 1 - Informazioni generali

### Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile come meglio specificato all'Art. 2.5.

### Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

Il Contratto di Assicurazione è concluso nel momento in cui il modulo di polizza è debitamente sottoscritto. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se ne sia stato convenuto il frazionamento mensile.

Il pagamento del premio può essere effettuato con le seguenti modalità:

- pagamento del primo premio all'atto dell'emissione:
  - a) addebito automatico sul conto BancoPosta e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all'addebito su C/C), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale;
  - b) addebito sul Libretto di Risparmio Postale e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all'addebito sul Libretto di Risparmio Postale), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale;
  - c) Carta Postamat e contanti qualora l'ammontare del premio annuo non ecceda il limite di Euro 750,00.
  
- pagamento annuale:
  - a) addebito automatico sul conto BancoPosta;
  - b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale;

- c) Carta Postamat e contanti, qualora l'ammontare del premio annuo non ecceda il limite di Euro 750,00.

- pagamento mensile:
  - a) addebito automatico sul conto BancoPosta;
  - b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale.

Laddove non sia possibile proseguire i pagamenti con le modalità prescelte in sede di stipula, il Contraente potrà avvalersi di uno degli ulteriori mezzi di pagamento sopra previsti ovvero di ulteriori modalità di pagamento indicate da Poste Assicura S.p.A. Nel caso in cui il Contraente abbia invece prescelto la modalità di addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale e tale conto/libretto non sia più attivo, i pagamenti saranno dovuti in via anticipata con cadenza annuale e con le modalità specificate da Poste Assicura S.p.A.

Nel caso della modalità di pagamento con addebito sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, sia con cadenza annuale sia con cadenza mensile, il modulo di autorizzazione all'addebito prevede che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi di prelievo e cioè:

- 1) al giorno di scadenza;
- 2) il 14° giorno successivo la scadenza;
- 3) il 28° giorno successivo la scadenza.

Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti di Poste Assicura S.p.A., che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti alle tre date sopra indicate, il pagamento del premio o della rata di premio non potrà andare a buon fine.

In ciascuno dei casi sopra indicati, le garanzie assicurative oggetto del presente contratto verranno sospese dalle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del premio o della rata di premio.

Laddove fallisca anche il terzo tentativo di prelievo, il pagamento potrà avvenire presso l'Ufficio Postale e solo previa richiesta scritta da parte del Contraente, prima che si sia verificata la risoluzione di diritto del contratto come di seguito specificata; in tal caso rimangono ferme le successive scadenze di pagamento.

In caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio nei termini sopra indicati, il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Assicura S.p.A. non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi, fermo il diritto al premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

**Art. 1.3 - Premi annui**

I premi annui, comprensivi di imposte, sono quelli riportati nella polizza sottoscritta dal Contraente.

Il premio annuale è determinato al momento della stipulazione del contratto unicamente in base:

- a) al numero degli Assicurati;
- b) al piano di copertura prescelto;
- c) all'età degli Assicurati alla data di stipulazione.

Il premio annuale rimane costante per tutta la durata dell'assicurazione, indipendentemente dal crescere dell'età degli Assicurati stessi e/o dal verificarsi di eventuali aggravamenti (Art. 2.5) del loro stato di salute successivamente alla sottoscrizione del contratto.

Il Contraente è tenuto ad informarsi sull'età degli Assicurati diversi dal Contraente ed a verificare l'esattezza dei dati anagrafici indicati in Polizza, in considerazione dell'incidenza di tale fattore sui premi annui dovuti a Poste Assicura S.p.A.

**Art. 1.4 - Durata e proroga dell'assicurazione**

L'assicurazione ha durata quinquennale.

Il Contraente ha comunque la facoltà di recedere dal contratto, senza alcun onere a suo carico, ad ogni ricorrenza annuale inviando una lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Portafoglio**  
**Piazzale Konrad Adenauer 3**  
**00144 - Roma**

Alla scadenza dei 5 anni, in assenza di disdetta inviata dalla parte che ne ha interesse mediante lettera raccomandata e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si rinnova tacitamente e l'assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente, salvo quanto previsto al successivo Art. 2.4.

In caso di disdetta regolarmente inviata le garanzie assicurative relative al presente contratto cesseranno alla prima ricorrenza annuale successiva.

**Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro**

In caso di sinistro, Poste Assicura S.p.A. rinuncia alla facoltà di recedere dall'assicurazione o di modificare le prestazioni previste per l'intera durata contrattuale.

**Art. 1.6 - Foro competente**

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato salvo diverse disposizioni di legge.

**Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono es-

sere provate per iscritto.

**Art. 1.8 - Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamento del rischio, come specificato all'Art. 2.5. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

**Art. 1.9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 1.10 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il mondo intero.

**Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non è qui diversamente stabilito.

**Art. 1.12 - Prescrizione**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).

**Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa**

In caso di infortunio, Poste Assicura S.p.A. rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

**Art. 1.14 - Reclami**

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa e riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Reclami**  
**Piazzale Konrad Adenauer, 3**  
**00144 Roma**

oppure a mezzo fax al n°: **06.54.92.44.02.**

A tal fine, l'Assicurato può utilizzare il modulo allegato nell'ultima pagina delle Condizioni di Assicurazione. È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo [reclami@poste-assicura.it](mailto:reclami@poste-assicura.it).

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corre-

dando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, tel. 06.42.113.1.

Si ricorda che resta in ogni caso salva la facoltà dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.

# Garanzia Salute

## Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione

### Art. 2.1 - Rischio assicurato

Poste Assicura S.p.A., alle condizioni del presente contratto di assicurazione, garantisce agli Assicurati il pagamento delle indennità giornaliere per gli importi e le garanzie previste dal piano di copertura prescelto in caso di ricovero o day hospital conseguente a malattia, infortunio o parto.

### Art. 2.2 - Carenza

Il contratto prevede termini di carenza, che decorrono dalla data di pagamento della prima rata di premio, durante i quali la garanzia assicurativa non è operante.

L'assicurazione ha effetto:

- per gli infortuni: dalle ore 24:00 dello stesso giorno di decorrenza della polizza (Art. 1.2);
- per le malattie: dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo a quello di decorrenza della polizza (Art. 1.2);
- per le conseguenze di stati patologici già diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione dell'assicurazione e per il parto: dalle ore 24:00 del 300° giorno successivo a quello di decorrenza della polizza (Art. 1.2);
- per l'aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio: dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo a quello di decorrenza della polizza, sempreché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione (Art. 1.2).

Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione - senza soluzione di continuità - ovvero senza alcuna interruzione della copertura assicurativa di polizze riguardanti gli stessi Assicurati ed identiche garanzie, gli anzidetti termini operano:

- se le prestazioni e i limiti di indennizzo previsti dalla presente polizza sono pari od inferiori alla polizza sostituita, dal giorno di decorrenza della polizza sostituita;
- se le prestazioni e i limiti di indennizzo previsti dalla presente polizza sono maggiori a quanto previsto nella polizza sostituita, dal giorno di decorrenza della presente polizza limitatamente ai maggiori limiti e alle diverse prestazioni.

### Art. 2.3 - Persone assicurate

L'assicurazione copre le persone fisiche esplicitamente indicate in polizza in qualità di Assicurati, nel numero massimo di 4 unità, purché residenti nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di

S. Marino, della Città del Vaticano.

Trascorso il primo anno di vigenza del contratto, il Contraente avrà la facoltà di indicare, mediante comunicazione scritta resa presso l'Ufficio Postale, un nuovo Assicurato, purché il numero totale degli Assicurati coperti dall'assicurazione rientri nel numero massimo di 4 unità; è altresì data facoltà al Contraente di ridurre il numero degli Assicurati, mediante comunicazione scritta resa presso l'Ufficio Postale, nonché di comunicare la sostituzione di uno o più Assicurati.

Le predette variazioni potranno essere effettuate una sola volta al mese nel caso di frazionamento mensile e una sola volta l'anno in caso di frazionamento annuale.

Le variazioni che comportano l'incremento del numero degli Assicurati hanno effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento delle maggiori somme dovute.

Le variazioni che comportano la diminuzione di Assicurati hanno effetto dalle ore 24:00 del giorno della prima scadenza di pagamento successiva alla richiesta.

Le richieste di sostituzione di uno o più Assicurati hanno effetto dal momento della ricezione da parte della Società della comunicazione del Contraente.

Relativamente ai termini di carenza, da applicare con riferimento a ciascun nuovo Assicurato, valgono le condizioni descritte nell'Art. 2.2 (Carenza).

Resta inteso fra le parti che la durata dell'assicurazione e le scadenze di pagamento di premio o dei suoi frazionamenti, non muteranno a seguito delle comunicazioni del Contraente previste dal presente articolo.

### Art. 2.4 - Limiti di età assicurativa

Sono assicurabili le persone di età assicurativa compresa fra i 3 e i 60 anni di età assicurativa all'atto della sottoscrizione.

La copertura assicurativa rimarrà efficace in relazione a ciascun Assicurato al massimo fino alla scadenza annuale successiva al compimento del 65° anno di età anagrafica dell'Assicurato.

Qualora la copertura assicurativa interessi più Assicurati ed uno di essi raggiunga il limite di età sopra riportato, le garanzie rimarranno in vigore per le figure assicurate la cui età non supera il suddetto limite.

L'età assicurativa si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno la frazione uguale o superiore a sei mesi.

### Art. 2.5 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione del pregresso o attuale stato di salute, le persone che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV o

dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva), sindromi e disturbi mentali organici.

Il Contraente è pertanto tenuto ad informarsi sullo stato di assicurabilità proprio ovvero degli Assicurati diversi dal Contraente, e solo a seguito di tale approfondito controllo potrà sottoscrivere la polizza. Il controllo preventivo sullo stato di assicurabilità dovrà essere inoltre effettuato dal Contraente all'atto della comunicazione di inclusione in polizza di nuovi Assicurati, prevista dall'Art. 2.3 che precede.

Premesso che Poste Assicura S.p.A. non avrebbe acconsentito a stipulare l'assicurazione laddove avesse saputo che l'Assicurato al momento della stipulazione ovvero dell'estensione a nuovi Assicurati (ai sensi dell'Art. 2.3) era affetto ovvero era stato affetto da qualcuna delle patologie sopra elencate, l'adesione deve considerarsi annullabile ai sensi dell'Art. 1892 del Codice Civile ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili.

Inoltre, laddove nel corso del contratto si manifestino nell'Assicurato una o più di tali affezioni o malattie, il Contraente è tenuto a comunicarlo per iscritto a Poste Assicura S.p.A., in quanto tale fattispecie costituisce per Poste Assicura S.p.A. aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito

l'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza, Poste Assicura S.p.A. potrà, limitatamente all'Assicurato colpito dalle menzionate affezioni o malattie, recedere dal contratto con effetto immediato ed i sinistri verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie non sono indennizzabili ai sensi di quanto previsto dall'Art. 1898 del Codice Civile.

#### Art. 2.6 - Garanzie prestate e somme assicurate

Il Contraente sceglie, all'atto della stipula, uno dei seguenti piani di copertura: Extra e Top, che avrà efficacia per tutti gli Assicurati.

Il medesimo soggetto non può assumere la veste di Assicurato in forza di più polizze della presente tipologia stipulate con Poste Assicura S.p.A. Resta quindi espressamente inteso, a fini di maggior chiarezza, che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, Poste Assicura S.p.A. non garantirà in nessun caso ad un singolo Assicurato, somme complessivamente superiori a quelle dovute in relazione:

- a) al piano prescelto e quindi, in ipotesi massima, al piano Top e/o
- b) al medesimo sinistro in forza di polizze analoghe.

Garanzie prestate e limiti di indennizzo per ciascun Assicurato	Extra	Top
Indennità giornaliera in caso di ricovero	€ 100,00	€ 150,00

#### Art. 2.7 - Variazione del Piano di copertura

Trascorso un anno di vigenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di variare, mediante comunicazione scritta resa presso l'Ufficio Postale, il piano prescelto fermo restando che tale piano troverà applicazione per tutti gli Assicurati. Le predette variazioni potranno essere effettuate una sola volta al mese nel caso di frazionamento mensile del premio e una sola volta l'anno in caso di pagamento annuale del premio.

Le variazioni con incremento di premio (passaggio da piano Extra a piano Top) hanno effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento delle maggiori somme dovute.

Le variazioni in decremento di premio (passaggio da piano Top a Extra) hanno effetto dalle ore 24:00 del giorno della prima scadenza di pagamento successiva alla richiesta.

Relativamente ai termini di carenza, valgono le condizioni descritte nell'Art. 2.2 (Carenza).

#### Art. 2.8 - Indennità giornaliera per ricovero

In caso di ricovero in Istituto di cura a seguito di in-

fortunio, malattia o parto, indennizzabili ai termini indicati in polizza, Poste Assicura S.p.A. corrisponderà all'Assicurato l'indennità giornaliera prevista nel piano di copertura prescelto per ciascun giorno di degenza, a partire dal primo giorno.

Fermo restando quanto previsto all'Art. 2.6, il pagamento dell'indennità sarà effettuato da Poste Assicura S.p.A. indipendentemente da ogni altra assicurazione pubblica o privata di cui eventualmente fruisca l'Assicurato, con un massimo di 365 giorni per ciascun ricovero.

La corresponsione dell'indennizzo, salvo quanto previsto al successivo Art. 3.4, avrà luogo a degenza ospedaliera ultimata, previa presentazione di copia conforme all'originale della cartella clinica, dalla quale risulti la diagnosi circostanziata e il giorno di entrata e di uscita dall'Istituto di cura.

L'indennizzo verrà corrisposto a condizione che il ricovero implichi più di due pernottamenti consecutivi. La base di calcolo dei giorni è data dalla somma dei pernottamenti effettuati, indipendentemente

dall'orario di accettazione e dimissione dall'Istituto di cura.

Nel caso di più ricoveri riconducibili al medesimo evento e circoscritti in un periodo di 30 giorni, la suddetta condizione relativa alla durata minima di due pernottamenti consecutivi viene applicata una sola volta.

#### **Art. 2.9 - Indennità giornaliera Day hospital**

Nei casi di Day hospital, quando questo si protragga per almeno 2 giorni consecutivi salvo le festività oppure per 3 giorni anche non consecutivi, Poste Assicura S.p.A. corrisponde un'indennità giornaliera pari al 50% della somma assicurata in caso di ricovero, sino ad un massimo di 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia opera a condizione che il Day Hospital abbia riguardato prestazioni relative a terapie chirurgiche e mediche conseguenti ad infortunio, malattia o parto. La garanzia non opera per le visite specialistiche, le analisi cliniche e gli esami strumentali eseguiti ai soli fini diagnostici.

Nei soli casi di ricovero in Day hospital dovuti a chemioterapia oncologica o radioterapia antitumorale la garanzia è corrisposta per un massimo di 100 gg. per sinistro e anno e per un importo pari al 100% della somma assicurata in caso di ricovero.

#### **Art. 2.10 - Indennità forfettaria per spese di cartella clinica**

Poste Assicura S.p.A. corrisponde all'Assicurato l'indennità forfettaria di Euro 15,00 per ciascun sinistro comportante ricovero a titolo di concorso spese per il rilascio della cartella clinica relativa al sinistro denunciato che sia indennizzabile.

#### **Art. 2.11 - Indennità di convalescenza**

Poste Assicura S.p.A., a seguito di ricovero che abbia determinato almeno 6 pernottamenti consecutivi, si impegna a liquidare una indennità supplementare pari al 50% di quella garantita in caso di ricovero.

Detta indennità viene corrisposta per un numero di giorni pari a quello del ricovero con il massimo di 20 giorni. Tale indennità viene corrisposta indipendentemente dall'avvenuta prescrizione medica.

Nessuna indennità verrà corrisposta per convalescenza seguente ad un ricovero per qualsiasi tipo di parto, aborto, malattie della gravidanza e del puerperio, Day hospital.

#### **Art. 2.12 - Maggiorazione dell'indennità per ricovero**

In caso di ricovero che abbia determinato almeno 20 pernottamenti consecutivi, a decorrere dal 21° pernottamento e per tutta la durata residua del ricovero (con il limite massimo di 365 giorni per ciascun ricovero) Poste Assicura S.p.A. corrisponde l'indennità giornaliera da ricovero prevista dall'Art. 2.8 maggiorata del 50%.

#### **Art. 2.13 - Esclusioni**

Ferme le fattispecie di non assicurabilità di cui all'Art. 2.5 che precede, sono esclusi dall'assicurazione:

- 1) gli infortuni subiti dall'Assicurato:
  - a) in occasione di operazioni militari e servizio militare in qualsiasi parte del mondo, tranne nel caso in cui l'Assicurato sia richiamato in servizio militare in tempo di pace per esercitazioni ordinarie;
  - b) in stato di ubriachezza, sotto l'influenza di narcotici, a meno che questi ultimi siano stati prescritti dal medico curante;
  - c) in conseguenza di azioni delittuose dell'Assicurato;
  - d) come pilota o membro dell'equipaggio di aeromobili sia a motore che a vela ed elicotteri o come passeggero a bordo di aeromobili ed elicotteri non abilitati al trasporto pubblico di linea;
  - e) nella pratica di paracadutismo, di pesca subacquea con autorespiratore, e, a livello professionale, di sport, corse, gare e relative prove ed allenamenti;
  - f) nel collaudo di mezzi di trasporto; alla guida e nel collaudo di veicoli pubblici, guidoslitte, karts, veicoli da competizione;
- 2) le malattie e le conseguenze di infortuni preesistenti, cioè già conosciute dall'Assicurato prima della stipula dell'assicurazione, limitatamente ai primi 300 giorni di efficacia della copertura assicurativa; le malattie professionali o contemplate dalle leggi sull'assicurazione obbligatoria; l'aborto volontario non terapeutico, gli esami periodici o di controllo, le malattie veneree e la sifilide, le malattie mentali o del sistema nervoso, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
- 3) le cure dentarie e delle parodontopatie, le cure del sonno; le cure ambulatoriali, le cure e le terapie cellululo-tissutali, le cure e le pratiche fisioterapiche, idroponiche e termali in genere, le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale, limitatamente ai Paesi in cui avviene il ricovero, nonché le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva resi necessari da infortunio o da malattia tumorale indennizzabili a termini di polizza); le anomalie congenite e le alterazioni da esse determinate o derivate;
- 4) i ricoveri per effettuare la fecondazione assistita nonché le prestazioni per la diagnosi e la cura della sterilità e dell'impotenza;
- 5) i ricoveri in Istituti o reparti specializzati per le cure geriatriche o terapie di lunga degenza;
- 6) i ricoveri e le degenze in regime di Day hospital avvenuti al fine di effettuare visite specialistiche e/o accertamenti diagnostici a qualunque titolo praticati o allo scopo di praticare trattamenti terapeutici che possano essere effettuati ambulatorio.

rialmente, senza recare pregiudizio alla salute del paziente;

- 7) le conseguenze dirette o indirette di radiazioni dell'atomo; l'autolesionismo o il suicidio, tentati o consumati; guerra o atti di guerra, sia essa dichiarata o meno; insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche.

#### **Art. 2.14 - Esonero denuncia altre assicurazioni**

Fermo quanto previsto all'Art. 2.6, il Contraente o l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto a Poste Assicura S.p.A. dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Nel caso di sinistro, ai sensi dell'Art. 1910, 3° comma, del Codice Civile, il Contraente o l'Assicurato sarà tenuto a comunicare a Poste Assicura S.p.A. l'esistenza di qualsiasi altra copertura assicurativa stipulata in relazione al medesimo rischio.

## Norme relative ai sinistri

### Art. 3 - Obblighi in caso di sinistro

#### Art. 3.1 - Data del sinistro

Fermo quanto previsto agli Artt. 1.2 e 2.2, la data del sinistro è quella del giorno in cui si è verificato il ricovero o il day hospital.

#### Art. 3.2 - Denuncia di sinistro e obblighi relativi

In caso di sinistro la denuncia deve essere fatta per iscritto entro 15 giorni dalla data del ricovero o day hospital o dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne abbiano avuto la possibilità.

La denuncia dovrà essere corredata della cartella clinica completa rilasciata dall'Istituto di cura, dalla quale risulti la diagnosi circostanziata e il numero dei pernottamenti o dei giorni di Day hospital.

Qualora la cartella clinica non sia disponibile all'atto della denuncia, potrà essere inviata successivamente sempre al medesimo indirizzo. La denuncia deve essere inviata, tramite Raccomandata A.R. compilando il Modulo allegato al presente Fascicolo, a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Sinistri**  
**Piazzale Konrad Adenauer, 3**  
**00144 Roma**

oppure a mezzo fax al n°: **06.54.92.44.75**

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato o i suoi familiari o aventi diritto devono consentire a Poste Assicura S.p.A. le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

#### Art. 3.3 - Liquidazione dell'indennizzo

Poste Assicura S.p.A. compiuti gli accertamenti del caso liquida l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione all'interessato e, avuta notizia della sua accettazione, provvede al pagamento.

Per i ricoveri, anche in Day hospital, avvenuti all'estero, l'indennizzo verrà corrisposto al rientro dell'Assicurato in Italia, nella valuta corrente in Italia al cambio medio del mese in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

#### Art. 3.4 - Anticipo dell'indennizzo

Qualora il ricovero si protragga per una durata superiore a 60 giorni, su richiesta dell'Assicurato, Poste

Assicura S.p.A. anticiperà, entro i 30 giorni successivi, un importo pari all'indennità dovuta per i primi 60 giorni di ricovero. Questo anticipo sarà dovuto sempre che sia fornita idonea documentazione dalla quale risultino i presupposti contrattuali per la risarcibilità del sinistro.

#### Art. 3.5 - Collegio medico

In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento o sulla misura dell'indennità da corrispondere all'Assicurato, nonché sui criteri di liquidazione, le parti, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo, la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio medico.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.

I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

# Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro

Nell'ipotesi che Lei subisca un sinistro, indennizzabile a termini di polizza, La invitiamo a seguire le seguenti indicazioni per rendere più agevoli e tempestive le operazioni di valutazione e liquidazione del sinistro.

Le consigliamo di fotocopiare il "Modulo di Denuncia Sinistro" e di utilizzare un Modulo per denunciare ogni singolo sinistro. Detto Modulo dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte e sottoscritto a cura dell'Assicurato (o di chi ne fa le veci), facendo particolare attenzione alle sezioni "**Dati del Contraente**" e "**Dati dell'Assicurato che ha subito il sinistro**".

Nella sezione "**Dati relativi al sinistro**" indichi con una crocetta la casella relativa alla tipologia (Ricovero o Day hospital), al motivo (Malattia, Infortunio o Parto) ed infine indichi nel modo più dettagliato e completo possibile i riferimenti dell'Istituto di cura di cui si è avvalso.

Il Modulo di Denuncia Sinistro deve essere spedito, entro 15 giorni dalla data del sinistro con Raccomandata A.R. a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Sinistri**  
**Piazzale Konrad Adenauer, 3**  
**00144 Roma**

oppure a mezzo fax al n°: **06.54.92.44.75**

È considerata come data di denuncia sinistro la data di spedizione della denuncia attestata dal timbro dell'Ufficio Postale o data ricezione del fax. Contestualmente all'invio del suddetto Modulo o successivamente, non appena disponibile, va trasmesso copia conforme all'originale della cartella clinica dalla quale risultino il periodo di degenza e la diagnosi relativa al ricovero/Day hospital.

I pagamenti verranno effettuati tramite accredito sul conto BancoPosta, Libretto di Risparmio Postale, ovvero con assegno postale.

A tal fine le ricordiamo di compilare con esattezza i campi relativi alla modalità di pagamento prescelta e, nel caso, agli estremi del conto BancoPosta o del Libretto di Risparmio Postale sul quale si vuole ricevere il pagamento dell'indennizzo.

## **LEGGERE ATTENTAMENTE LA SOTTOSTANTE INFORMATIVA PRIVACY PRIMA DI COMPIERE IL MODULO DI DENUNCIA SINISTRO.**

### **Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri<sup>(1)</sup>**

#### **Finalità del trattamento dei dati personali**

I dati personali forniti mediante la compilazione del presente "Modulo di Denuncia Sinistro" o da altri soggetti<sup>(2)</sup> sono trattati al fine di: dare esecuzione al contratto assicurativo e più in generale per finalità assicurativa<sup>(3)</sup>, in particolare per procedere all'attività di liquidazione dei sinistri; adempiere ad ogni obbligo di legge, regolamento o della normativa europea connesso all'esecuzione del contratto assicurativo; rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri.

#### **Modalità del trattamento dei dati personali**

I Suoi dati personali sono trattati, in particolare per il servizio di liquidazione dei sinistri, la fornitura dei prodotti e delle informazioni da Lei richieste, mediante l'ausilio di strumenti elettronici o anche senza tale ausilio. Per il caso della valutazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini statistiche, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

#### **Natura del conferimento dei dati personali, Suo consenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto**

Per la fornitura di servizi assicurativi ed in particolare nell'ambito del servizio di liquidazione danni che La riguardano abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili"<sup>(4)</sup>, come ad esempio nel caso di perizie mediche. Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di tali dati per queste specifiche finalità.

**Il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti assicurativi in tutto o in parte ovvero procedere alla liquidazione del sinistro.**

Alcuni dati viceversa devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoi dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di legge, ad enti e organismi pubblici, quali Isvap - Casellario Centrale Infortuni - UIC - Motorizzazione Civile - Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché - in caso di richiesta - all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

Solamente qualora Lei acconsenta specificamente, i dati che Lei ci invierà, o da noi detenuti, saranno utilizzati dalla nostra Società per le finalità ulteriori indicate (rilevazione qualità dei servizi, ricerche di mercato e indagini statistiche con le modalità indicate).

#### **Comunicazione dei dati a soggetti terzi**

Per le finalità sopra descritte i Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento per finalità assicurativa, anche in virtù di obblighi di legge, ovvero a soggetti di nostra fiducia che svolgono -per nostro conto - compiti di natura tecnica od organizzativa, alcuni di questi anche all'estero, in qualità di "responsabile" o "incaricato" del trattamento dei dati.

Si tratta in modo particolare di soggetti facenti parte del Gruppo Poste Italiane, della società Poste Assicura S.p.A. e della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione dati; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti. In aggiunta, qualora Lei acconsenta specificamente, anche i soggetti terzi specializzati nelle attività di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell'ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a:

**Poste Assicura S.p.A.  
Ufficio Privacy  
Piazzale Konrad Adenauer, 3  
00144 Roma  
fax 06.5492.4555**

ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.

#### **Esercizio dei diritti**

La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche il

diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento<sup>(5)</sup>.

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Privacy**  
**Piazzale Konrad Adenauer, 3**  
**00144 Roma**  
**fax 06.5492.4555**

il cui responsabile pro-tempore è anche responsabile del trattamento.

Responsabile del trattamento dei dati personali, relativamente alla gestione e liquidazione dei sinistri, è:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Privacy**  
**Piazzale Konrad Adenauer, 3**  
**00144 Roma**  
**fax 06.5492.4555**

La ringraziamo per la Sua attenzione e collaborazione ricordandoLe che un modulo incompleto, non firmato o, nei casi previsti, non accompagnato dalla documentazione sopra descritta non potrà dare luogo all'avvio della istruttoria di liquidazione e ritarderà, in ogni caso, le operazioni di valutazione e conseguentemente di indennizzo del danno subito.

Maggiori informazioni relative le modalità di denuncia del sinistro possono essere richieste chiamando il numero verde 800.13.18.11 di Poste Assicura S.p.A.

---

<sup>(1)</sup> Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali ( D. Lgs. N. 196/2003 )

<sup>(2)</sup> Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono all' azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, etc.

<sup>(3)</sup> La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

<sup>(4)</sup> Sono considerati sensibili i dati relativi allo stato di salute, a malattie ed infortuni.

<sup>(5)</sup> Questi diritti sono previsti dall' Art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l' integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi l' opposizione presuppone un motivo legittimo.



# Informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196

In applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 (di seguito denominato Codice) La informiamo sul trattamento dei Suoi dati personali e degli Assicurati e sui diritti connessi<sup>(1)</sup>.

## **Trattamento dei dati personali per finalità assicurativa**

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a Suo favore o degli Assicurati la nostra Società deve disporre di dati personali che riguardano Lei e gli Assicurati - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti<sup>(2)</sup> e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge<sup>(3)</sup> - e deve trattarli al fine di dare esecuzione agli obblighi derivanti da questo contratto, in adempimento di specifici obblighi di legge o regolamentari o della normativa europea ovvero per finalità assicurativa<sup>(4)</sup>, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

## **Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali**

Inoltre, previo Suo esplicito consenso, alcuni dei dati personali raccolti saranno trattati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati nello spazio ad esso dedicato del modulo contrattuale.

## **Modalità del trattamento dei dati personali**

I Suoi dati personali o degli Assicurati sono trattati, in particolare per il servizio di liquidazione dei sinistri, la fornitura dei prodotti e delle informazioni da Lei richieste, mediante l'ausilio di strumenti elettronici o anche senza tale ausilio. Per il caso della valutazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini statistiche, sempre che a ciò acconsenta, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

## **Natura del conferimento dei dati personali, Suo consenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto**

Per la fornitura di servizi assicurativi ed in particolare nell'ambito del servizio di liquidazione danni che riguardano Lei o gli Assicurati abbiamo necessità di

trattare anche dati "sensibili"<sup>(5)</sup>, come ad esempio nel caso di perizie mediche. Le chiediamo di esprimere il Suo consenso per il trattamento di tali dati per queste specifiche finalità.

Il conferimento dei Suoi dati personali e degli Assicurati non è obbligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi dati e degli Assicurati non potremmo fornire i servizi e i prodotti assicurativi in tutto o in parte ovvero procedere alla liquidazione del sinistro.

Alcuni dati viceversa devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoi o degli Assicurati dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di legge, ad enti e organismi pubblici, quali Isvap - Casellario Centrale Infortuni - UIC - Motorizzazione Civile - Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché - in caso di richiesta - all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

## **Comunicazione dei dati a soggetti terzi**

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati:

a soggetti che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento, anche in virtù di obblighi di legge o di regolamento e ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"<sup>(6)</sup>; a soggetti di nostra fiducia che svolgono - per nostro conto - compiti di natura tecnica od organizzativa, alcuni di questi operanti anche all'estero, in qualità di "responsabile" o "incaricato" del trattamento dei dati.

Si tratta per quest'ultimi, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Poste Italiane, della società Poste Assicura S.p.A. e della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nel modulo-denuncia), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) indicate sul plico postale; società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; so-

cietà di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti. In aggiunta, qualora Lei acconsenta specificamente, anche i soggetti terzi specializzati nelle attività di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell'ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Privacy**  
**Piazzale Konrad Adenauer, 3**  
**00144 Roma**  
**fax 06.5492.4555**

ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.

#### **Esercizio dei diritti**

La informiamo infine che è previsto il diritto dell'interessato di conoscere in ogni momento quali sono i dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. È previsto anche il diritto per l'interessato di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento<sup>(7)</sup>. Per l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dal Codice è possibile rivolgersi a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Privacy**  
**Piazzale Konrad Adenauer, 3**  
**00144 Roma**  
**fax 06.5492.4555**

il cui responsabile pro-tempore è anche responsabile del trattamento.

## NOTE

- 1) Come previsto dall'Art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
  - 2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, Assicuratori ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 5, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 5, sesto e settimo trattino).
  - 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
  - 4) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
  - 5) Sono considerati sensibili i dati relativi allo stato di salute, a malattie ed infortuni.
  - 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere trattati o comunicati da taluni dei seguenti soggetti:
    - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione;
    - banche e intermediari finanziari;
    - professionisti legali;
    - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
    - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT, per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
  - CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
  - nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'Art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15, così come sostituito dall'Art. 2 della legge 15 luglio 1991 n. 197; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'Art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'Art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria, ai sensi dell'Art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo e aggiornato dei soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
- 7) Questi diritti sono previsti dall'Art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati

in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.





**Poste Assicura S.p.A.** • 00144 Roma (RM) Piazzale Konrad Adenauer, 3 T(+39) 06 5492 41 F(+39) 06 5492 4203 • [www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it) • Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001 • Capitale Sociale € 5.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001 REA 1013058 • Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 2788 del 25.03.2010 iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Società con socio unico appartenente al Gruppo assicurativo Poste Vita iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A.

